

06/05/2015
11/05/2015



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 22.04.2015

OGGETTO:

Regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Esame ed approvazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventidue mese di aprile alle ore 18,40 con prosieguo nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di IV convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

N	COGNOME E NOME	A	P	N	COGNOME E NOME	A	P
1	Abbateello Lorenzo		X	13	Marra Vincenzo		X
2	Alfiero Castrese		X	14	Migliaccio Francesco		X
3	Astarita Concetta	X		15	Palladino Michele		X
4	Baiano Biagio	X		16	Paragliola Domenico		X
5	Bertini Mauro		X	17	Passarello Vincenzo	X	
6	Catugno Pasquale		X	18	Pellecchia Eduardo		X
7	Coppola Pasquale		X	19	Recupido Alessandro		X
8	De Biase Raffaele		X	20	Ricciardiello Salvatore	X	
9	Del Fiore Maria		X	21	Sansone Giorgio		X
10	Di Guida Angela		X	22	Santoro Saverio		X
11	Di Marino Luigi		X	23	Sorrentino Roberto	X	
12	Garofalo Anna		X	24	Tagliaterra Marco		X

E' presente il Sindaco Dott. Angelo Liccardo
 Totale Presenti 19
 Totale Assenti 6

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni:
 D'Ambr D. - Di Vaia T. - Ciccarelli M.G. - Giacolo T. - Belmare E. -

Assume la presidenza del consesso il Dott.ssa Angela Di Guida
 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Brunella Asfaldo

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ripartizione comunale, in base alla delibera n. 147/bis del 26/7/2000 e s.m. e i. e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9.01.2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

Parere negativo di regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

(oppure)
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(oppure)
Attestato

Attesti, che la stessa comporta i seguenti oneri economici a carico di questo Comune:

(oppure)

Non comporta spese né determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio.

Marano di Napoli, il 25/03/2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il DIRIGENTE dell'Area Economica - Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Commissariale n° 1 del 9.01.2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

(oppure)

Parere negativo di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

(oppure)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del D.Lgs 174/2012, convertito, con modificazioni, in L. 213/2012, da cui è stata disposta di deliberazione in oggetto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e, che, quindi, non necessita il riascso di regolarità contabile.

Marano di Napoli, il

IL DIRIGENTE DELL'AREA Economico-Finanziaria

Il Presidente in apertura, informa il Consiglio che la presente seduta, di seconda convocazione, segue quella già svoltasi in data 26 marzo e dichiarata chiusa per sopravvenuta dispersione.

Il Consiglio Comunale

Udito il Consigliere Bertini, il quale in relazione all'intervento del Presidente che dà avvio alla informativa sulla avvenuta nomina degli assessori tesi a completare la Giunta, afferma che questo Consiglio, convocato in prosecuzione del precedente, non può avere comunicazione formale della nomina degli assessori che dovrà, invece, avere luogo in occasione del prossimo Consiglio all'ordine del giorno del quale dovrà essere inserito l'argomento;

Preso atto che entrano in sala i Consiglieri Santoro e Catugno (Presenti n. 21);

Udito il Consigliere Bertini, il quale rappresenta la necessità che si riprenda esattamente dal punto in cui il Consiglio si è concluso, cioè dalla richiesta di rinvio, effettuata dal Sindaco, di rinviare ad un mese la deliberazione del regolamento;

Preso atto che entra in sala il Consigliere Astarita (presenti n. 23);

Il Presidente concede, quindi, la parola al Sindaco anche al fine della esplicitazione della sua intenzione di ritirare o mantenere la proposta di rinvio;

Udito il Sindaco, il quale ricorda quali sono state le motivazioni che lo avevano indotto a richiedere il rinvio. Specifica che in questo lasso di tempo il lavoro del Comune con i Comitati è proseguito e questo ha prodotto un testo definitivo di regolamento su cui si può discutere e votare. Dichiarata, pertanto, che ritira il rinvio e chiede la benevolenza e la disponibilità di tutti i Consiglieri, di minoranza e maggioranza, a concorrere ad approvare un regolamento che è il risultato di un grande lavoro svolto in sinergia tra Comune e cittadini con autorevoli supporti tecnico-scientifici;

Udito il Consigliere Bertini, il quale stigmatizza la pratica, che sconferma la prassi pregressa, di convocare un Consiglio in seconda convocazione a distanza di un mese e non dopo ventiquattro ore;

Udito il Presidente, il quale ripercorre la storia dell'ultimo mese e specifica le motivazioni, anche finalizzate alla proficuità dei lavori consiliari, che lo hanno indotto a convocare il Consiglio con le modalità seguite;

Udito il Consigliere Recupido, il quale stigmatizza il fatto che questa sera è stato presentato ai Consiglieri un malloppo di tre pagine fatte di emendamenti che non consentono ai Consiglieri di votare con piena comprensione e conoscenza di ciò che è in esse contenuto e che è stato presentato all'ultimo momento.

Chiede una sospensione di cinque minuti;

Udito il Consigliere Palladino, il quale ribadisce ed esalta ciò che ha detto il Consigliere Recupido e ribadisce, ancora una volta, che il regolamento è una copia - incolla del regolamento di altri due Comuni; Udito il Consigliere Paragliola, il quale chiede al Presidente come mai il parere del Segretario Generale è stato protocollato il 30 marzo ed il Consiglio, invece, è stato convocato per il 22 aprile. Le chiede se abbia agito nell'interesse dell'intero C.C. o se, invece, abbia agito nell'interesse di una sola parte. ritiene che discutere su un regolamento sostanzialmente diverso dal primo perché infarcito di emendamenti sia veramente troppo perché le tre pagine sono state consegnate questa sera ai Consiglieri;

Preso atto che entra in sala il Consigliere Barano (presenti 24);

Udito il Consigliere Altiero, il quale interviene per esplicitare la condivisione più piena delle motivazioni da espresse dal Presidente del Consiglio;

Udito il Sindaco, il quale, al fine di proseguire nei lavori, chiede ai Consiglieri se acconsentano a che il rot. Verrofini sieda nei banchi del Consiglio ed intervenga a supporto della discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente ad interm dell'Area Tecnica e del funzionamento dell'Urbanistica;
Vista la proposta inoltrata dal Sindaco di cui all'oggetto;
Udito il Sindaco, il quale fa presente di aver presentato, nell'odierma seduta, emendamenti al testo del regolamento depositato. Illustra quindi gli emendamenti che sono stati migliorativi del testo che integrativi dello stesso anche al fine del preciso coordinamento del Testo in cui era stata rilevata qualche discrasia;
Visto lo schema di regolamento redatto dall'Area Tecnica;
Viste le schede tecniche relative alle osservazioni presentate al regolamento così come approvate dall'Area Tecnica;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con Del. Comm. n. 1 del 9.01.2013;

Si procede alla votazione degli emendamenti aggiuntivi o soppressivi (limitatamente all'art. 8) al Regolamento di cui all'oggetto presentati dal Sindaco il cui testo viene allegato alla presente;
Presenti e votanti n. 15
Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 3;

Art. 3 - Definizioni

ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 comma 2
completo della documentazione di cui al successivo art. 25
e con la necessaria indicazione delle coordinate GPS
delle istanze di autorizzazione, delle comunicazioni di individuazione di aree di ricerca
per il piano successivo,
Piano di monitoraggio e controllo;
Si tratta del piano di previsione con il quale l'amministrazione procede periodicamente, in proprio o tramite terzi, a verifiche sulle emissioni elettromagnetiche su tutto il territorio comunale.
Rilevati esposti;
Si tratta dei siti in corrispondenza di edifici residenziali e non ed. aree adibite a permanenza non inferiore a 4 ore al giorno;
P.L.T. - Piano di Inseguimento Impianti di Telerota mobile;
E' il documento che contiene:

a. l'analisi della situazione attuale, riferita sia al posizionamento che alle emissioni rilevate;
b. la pianificazione, svolta utilizzando le previsioni di sviluppo delle reti fornite dai gestori interessati;
c. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici dello stato attuale;
d. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici dello stato di previsione a regime;
e. Le simulazioni di impatto elettromagnetico e di copertura effettuate integrando i siti on-air con i siti in previsione;
f. Individuazione e indicazione dei siti di proprietà pubblica per l'installazione degli impianti;
g. Indicazione dei potenziali siti di co-siting per nuovi impianti;
h. Previsioni delle configurazioni della rete, integrata con i siti on-air, con la valutazione preliminare di impatto elettromagnetico gestore per gestore;
i. Rete di Monitoraggio Ambientale (RMA);
Si tratta di una rete di rilevatori stabili - posizionati nei pressi dei ricevitori esposti - all'interno di ogni cono di emisione e alla distanza più prossima possibile al bulbo emittente;
Co-siting;
Si tratta della condivisione tra più operatori delle strutture su cui sono installati gli apparati di ricezione dei gestori
Commissione consuntiva comunale;
Si tratta della commissione permanente istituita dall'amministrazione comunale con funzione consultiva.
Ad unanimità, si approva.

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 4;
Art. 4 - Prescrizioni, obblighi e divieti

La Commissione avrà funzione consultiva e propositiva in relazione a:

- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del C.L.T.E.;
- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del P.L.I.T.;
- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del Piano Annuale;
- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento della R.M.A.;

La Commissione si esprime, inoltre, sul Programma Annuale presentato da ciascun Comune. Tutte le richieste di autorizzazione alla installazione e/o modifica di impianti e le relative integrazioni verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro ricezione, ai membri della Commissione Consultiva, anche tramite p.c.e. Su richiesta di ciascun membro della Commissione Consultiva, l'amministrazione invia, entro il termine di 10 giorni, la documentazione istruttoria, relativa alle predette richieste, ivi compresi gli elaborati progettuali presentati dal gestore, compili dei relativi allegati.

Ciascun membro della Commissione Consultiva, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al presidente la convocazione della Commissione, che dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La Commissione espone, parte su ogni richiesta di autorizzazione alla installazione e/o modifica di impianti entro 10 giorni dalla ricezione della relativa documentazione. Ciascun membro della Commissione Consultiva ha libero accesso agli atti relativi a ogni istanza di autorizzazione e/o modifica di impianti, nonché a tutti gli atti amministrativi relativi al settore degli impianti di radio telecomunicazione, potendone prendere visione ed esame copia mediante semplice richiesta. La Commissione Consultiva si riunisce, di norma, due volte all'anno, salvo diverse necessità ravvisate dal presidente o salvo esplicita richiesta di uno dei propri membri.

Tutte le comunicazioni e le richieste relative alle attività della Commissione Consultiva possono essere effettuate anche a mezzo p.c.e. Le associazioni di cittadini e i comitati possono costituirsi in委员会 semplice comunicazione da indirizzare al presidente della Commissione, nella quale riportano le generalità del delegato a firma del legale rappresentante dell'associazione o del comitato. La Commissione provvede, su atto del presidente ad utilizzare le forme di comunicazione alla cittadinanza delle installazioni di nuovi impianti o di modifica di quelli esistenti, utilizzando i fondi di cui al successivo art. 28. La Commissione espone, in parte preventivo sulle concessioni in locazione delle aree comunali sulle quali saranno installati impianti di trasmissione.

Ad unanimità si approva

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 7

Art. 7 - Impianti fissa: regime autorizzatorio ed iter istruttorio Il responsabile del procedimento, informa la Commissione Consultiva di tale richiesta di integrazione, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta medesima ed informa, altresì, la Commissione dell'avvenuta integrazione, entro il termine di 10 giorni.

Ad unanimità si approva

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 8

Art. 8 - Installazione di impianti mobili Gli impianti mobili posizionati stabilmente sul territorio ed utilizzate come stazioni fissa, sottostanno agli stessi obblighi degli impianti fissa in ordine alle comunicazioni di previsione per consentire il corretto appuntamento del Programma annuale, per formazione, revisione e modifica del P.L.I.T. *Sottolineare la dicitura "ALST" comma 6 lett. a)

Ad unanimità si approva

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 9

Art. 9 - Interventi e adeguamenti relativi agli impianti esistenti Tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione e dispersione devono essere comunicati al competente ufficio in maniera tale che venga aggiornato il C.L.T.E., ed il P.L.I.T. Dopo ogni intervento sugli impianti deve essere rilasciata idonea certificazione di conformità degli impianti redatta da tecnico competente in ambito radio elettrico. Ad unanimità si approva

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti all'art. 11

Art. 11 - Interventi di risanamento di impianti esistenti e quelli per i quali è stata rilevata la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica.

Art. 3 - Definizioni
ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 comma 2
completo della documentazione di cui al successivo art. 25
e con la necessaria indicazione delle coordinate GPS,
delle istanze di autorizzazione, delle comunicazioni di individuazione di aree di ricerca
per l'anno successivo,
Piano di monitoraggio e controllo,
Si tratta del piano di previsione con il quale l'amministrazione procede periodicamente, in proprio o tramite
ricevitori esposti;
Si tratta dei siti in corrispondenza di edifici residenziali e non ed aree adibite a permanenza non inferiore a 4 ore
al giorno;
P.L.I.T. - Piano di Inseadimento Impianti di Teleroma mobile;
E' il documento che contiene;

a. l'analisi della situazione attuale, ricerca sia al posizionamento che alle emissioni rilevate;
b. la pianificazione svolta utilizzando le previsioni di sviluppo delle reti fornite dai gestori interessati;
c. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici dello stato attuale;
d. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici dello stato di previsione a regime;
e. Le simulazioni di impatto elettromagnetico e di copertura effettuate integrando i siti on-air con i siti in
previsione;
f. Indicazione e indicazione dei siti di proprietà pubblica per l'installazione degli impianti;
g. Indicazione del potenziale sito di co-siting per nuovi impianti;
h. Previsioni delle configurazioni della rete, integrata con i siti on-air, con la valutazione preliminare di impatto
elettromagnetico, gestore per gestore;
i. Rete di Monitoraggio Ambientale (RMA);
Si tratta di una rete di ricevitori stabili - posizionati nei pressi dei ricevitori esposti - all'interno di ogni cono di
emissione e alla distanza più prossima possibile al bulbo emittente;
Co-siting;
Si tratta della condivisione tra più operatori delle strutture su cui sono installati gli apparati di ricezione
della Commissione consultiva comunale;

Si tratta della commissione permanente istituita dall'amministrazione comunale con funzione consultiva,
propositiva e informativa circa la programmazione del settore;
Art. 4 - Prescrizioni, obblighi e divieti
Tale consultazione sarà effettuata di concerto con la Commissione Consultiva nell'ambito e nei tempi del
procedimento autorizzativo previsti dalla legge;
Invio delle procedure di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento;
L'amministrazione comunale entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento nelle sedi competenti di:
a. Individua l'ufficio al quale affidare le funzioni di controllo, monitoraggio e verifica degli impianti di cui al
comma 2 art. 2) e del rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e di quelli dichiarati dai
gestori in fase istruttoria;
b. Realizza ed approva, secondo i principi stabiliti dalla norma generale, e garantendo le esigenze tecniche di
formazione e funzionalità delle reti il P.L.I.T.,
c. redige e rende tribuite il C.I.T.R.,
L'amministrazione comunale entro 18 mesi dall'approvazione del presente regolamento nelle sedi competenti,
rende operativa la rete stabile di monitoraggio ambientale (R.M.A.) di cui al precedente art.3),
L'amministrazione comunale, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, redige un piano di
monitoraggio e controllo con il quale periodicamente vengono rilevati i livelli di emissione elettromagnetica sui
territorio comunale. I controlli sono finanziati con la partita di bilancio di cui all'art.28) del presente
regolamento,
L'amministrazione comunale sottopone al preventivo parere, ancorché non vincolante, della commissione
consultiva comunale, l'atto di cessione delle aree e/o e degli immobili comunali presso cui saranno installati gli
impianti,
E' fatto obbligo ai gestori di indicare per ogni istanza di autorizzazione i dati di emissione, quali potenza,
direzionalità e inclinazione dei settori circolari di emissione, posizione e altezza dell'antenna e vibrazione delle
emissioni sui siti ricevitori esposti in prossimità dell'impianto in forma analitica e intellegibile, sia per impianti
mobili, sia fissi, anche su supporto digitale,
E' fatto obbligo ai gestori di utilizzare tra le tecnologie e i materiali disponibili sempre quelle che a
partita di previsione ed efficacia risultino essere le meno impattanti dal punto di vista delle emissioni
elettromagnetiche.

22-04-2015
Euredovera H

22-04-2015
Euredovera H

22-04-2015
Euredovera H

22-04-2015
Euredovera H

22-04-2015
Euredovera H

Il fatto obbligo ai gestori preventivamente alla richiesta di nuove istanze di autorizzazione per l'installazione
esperire tutte le verifiche relative ad esigenze tecniche di formazione e funzionalità della rete volte ad individuare
soluzioni di co-siting, ove possibile, delle proprie infrastrutture, facendo per questa attività riferimento al P.L.I.T.
oppertamente predisposto dall'amministrazione comunale.
E' fatto obbligo ai gestori che richiedono una deroga per la realizzazione di impianti non previsti nel P.L.I.T., - e
impiantistico gravi ed eccezionali urgenze legate alla necessità di garantire la funzionalità e la formazione della
propria rete, o i motivi che ne hanno modificato le previsioni dell'amministrazione comunale.
P.L.I.T., da parte dell'ufficio dell'amministrazione comunale.
E' fatto obbligo ai gestori di mantenere le aree di installazione dei siti in perfetto stato di manutenzione, e
accessibili al personale dell'amministrazione comunale per i controlli.
E' fatto obbligo ai gestori di comunicare ogni attività di cessione all'amministrazione comunale al fine di
aggiornare il C.L.T.F. di cui al successivo art.25).
E' fatto obbligo ai gestori di contenere le emissioni prodotte dagli impianti entro i valori dichiarati in fase
istruttoria.
E' fatto obbligo ai gestori di apporare modifiche agli impianti realizzati, senza preventiva comunicazione
all'ufficio competente designato dall'amministrazione comunale, il quale provvederà a mantenere aggiornato
con gli interventi comunicati il C.L.T.F.

Art. 5 - Commissione Consultiva Comunale

La commissione è composta da:

- a. Dirigente Area Tecnica o suo delegato che ha presiede;
 - b. Responsabile dell'ufficio di cui alla lett. a) del comma 11 dell'art. 43;
 - c. Rappresentante di ciascun gestore interessato;
 - d. Da uno o più rappresentanti per ogni associazione ambientalista, comitati civici e di cittadini interessati.
- I membri della Commissione non percepisce alcun compenso dall'amministrazione comunale e potranno
avvalersi di propri consulenti tecnici.
L'amministrazione comunale per proprie esigenze di rappresentanza può nominare un consulente tecnico
esperto della materia radiotelegrafica e di emissioni elettromagnetiche, scegliendo esclusivamente tra figure con
curriculum e profilo professionale aderente alla materia. Il compenso per il consulente tecnico sarà corrisposto
utilizzando la partita di bilancio di cui al successivo art.28).
La Commissione Consultiva è validamente costituita con almeno 1/3 dei propri componenti ed esprime il proprio
parere a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.
A tutti i membri spetta una copia di ogni verbale.
La Commissione avrà funzione consultiva e propositiva in relazione a:

- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del C.L.T.F.;

- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del P.L.I.T.;

- Programmazione, modifica, formazione e aggiornamento del Piano Annuale;

La Commissione si esprime, inoltre, sul Programma Annuale presentato da ciascun gestore.

Tutte le richieste di autorizzazione alla installazione e/o modifica di impianti e le relative interazioni verranno
comunicate, entro 10 giorni dalla loro ricezione, ai membri della Commissione Consultiva, anche tramite p.c.c.
Su richiesta di ciascun membro della Commissione Consultiva, l'amministrazione invia, entro il termine di 10
giorni, la documentazione istruttoria, relativa alle predette richieste, ivi compresi gli elaborati progettuali
presentati dal gestore, completi dei relativi allegati.
Ciascun membro della Commissione Consultiva, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al presidente la
convocazione della Commissione, che dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
Ciascun membro della Commissione Consultiva ha libero accesso agli atti relativi a ogni istanza di
autorizzazione e/o modifica di impianti, nonché a tutti gli atti amministrativi relativi al settore degli impianti di
radio telecomunicazione, potendone prendere visione ed estrarne copia mediante semplice richiesta.
La Commissione Consultiva si riunisce, di norma, due volte all'anno, salvo diverse necessità ravvisate dal
presidente o salvo esplicita richiesta di uno dei propri membri.
Tutte le comunicazioni e le richieste relative alle attività della Commissione Consultiva possono essere effettuate
anche a mezzo p.c.c.

Le associazioni di cittadini e i comitati possono costituirsi mediante semplice comunicazione da indirizzare al
presidente della Commissione, nella quale riportano le generalità dei delegati a firma del legale rappresentante
dell'associazione o del comitato.
La Commissione esprime un parere preventivo sulle concessioni in locazione delle aree comunali sulle quali
saranno installati impianti di trasmissione

Art. 7 - Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio
Il responsabile del procedimento informa la Commissione Consultiva di tale richiesta di integrazione, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta medesima ed informa, altresì, la Commissione dell'avvenuta integrazione entro l'ulteriore termine di 10 giorni.

Art. 8 - Installazione di impianti mobili
Gli impianti mobili posizionati stabilmente sul territorio ed utilizzate come stazioni fisse, sottostanno agli stessi obblighi degli impianti fissi in ordine alle comunicazioni di previsione per consentire il corretto approntamento del Programma annuale, per formazione, revisione e modifica del P.L.I.T.

Art. 9 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti
Tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione e dismissione devono essere comunicati al competente ufficio in maniera tale che venga aggiornato il C.L.T.T. e il P.L.I.T.
Dopo ogni intervento sugli impianti deve essere rilasciata idonea certificazione di conformità degli impianti redatta da tecnico competente in ambito radio elettrico.

Art. 11 - Interventi di risanamento di impianti esistenti
e quelli per i quali è stata rilevata la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica.

Quotora dalla formazione del P.L.I.T. dovesse risultare necessario delocalizzare impianti già esistenti, l'amministrazione comunale deve offrire ai Gestori validi ed idonei siti sostitutivi rispetto agli esistenti garantendo sempre le esigenze tecniche di formazione e funzionalità delle reti. Tale valutazione va effettuata in fase di realizzazione del P.L.I.T. e vanno incentivate le delocalizzazioni ritenute opportune.

Art. 15 - Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma e coordinate GPS.

Art. 22 - Sanzioni amministrative per violazioni a norme nazionali o regionali
L'accertamento della violazione sarà contestato nei modi e termini indicati dalle vigenti disposizioni legislative e normative e sarà notificato al gestore dell'impianto un atto di diffida, intendendosi con ciò un atto scritto con cui l'Amministrazione invia ufficialmente l'avente diritto a presentare, entro un tempo determinato, il progetto per la riconduzione a conformità dell'impianto. Il diffidente provvederà, in caso di omesso rispetto delle prescrizioni, ad irrogare le ulteriori sanzioni previste.

Nel caso di recidiva l'autorizzazione è revocata. La recidiva si verifica qualora siano state commesse almeno 2 violazioni di norme di legge e/o regolamentari, relative allo stesso impianto, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 23 - Sanzioni amministrative per violazioni a norme regolamentari
L'autorizzazione è, altresì, revocata nel caso di mancata esecuzione della procedura di cui al precedente art. 19.

Nel caso di recidiva di cui al precedente art. 22, l'autorizzazione è revocata.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che :

la materia in esame è normata dal D.Lgs 259/03 e s.m.l. che ha stabilito regimi e procedure autorizzative per l'installazione degli impianti di telefonia mobile a copertura delle reti sul territorio comunale;

in particolare, l'art. 86 al comma 3, ha equiparato tali infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;

a seguito di richieste pervenute all'area tecnica ed avanzate da diversi operatori telefonici, si è manifestata la necessità di approntare una regolamentazione che consentisse di evitare l'installazione disarmonica e caotica delle antenne per la telefonia mobile senza nessun profilo di natura tecnico/urbanistica ma nella piena autonomia delle società installatrici;

con nota prot. 12287 del 23/07/2014 il Sindaco sollecitava il Dirigente Area Tecnica sulla necessità di provvedere alla stesura e predisposizione di un regolamento in materia, che tenesse conto e facesse coesistere con un corretto e condiviso insediamento urbanistico e territoriale gli impianti, e quindi favorisse le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici generati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute dei cittadini e nel rispetto degli interessi generati dalla realizzazione di tali infrastrutture ;

nel fare propria tale necessità, il Dirigente Area Tecnica con propria determina nr. 478 del 05/08/2014 ha sospeso i procedimenti istruttori delle istanze autorizzative per un periodo temporale di mesi 2 onde aprire ad un tavolo concertativo a tutte le parti interessate per la stesura di un regolamento in forma partecipativa;

che in pari data il Dirigente Area Tecnica ha indetto una conferenza di servizi sulla tematica aprendo un tavolo di discussione ed invitando tutte le compagnie telefoniche interessate, nonché l'ARPAC, l'ASL e le associazioni dei cittadini;

in più sedute svoltesi presso la sede comunale si è ampiamente dibattuto sulle problematiche tecnico/scientifiche e di tutela del cittadino onde consentire la stesura di un regolamento che tenesse in conto le esigenze di tutte le parti in causa;

in data 08/09/2014 il dirigente area tecnica ha pubblicato lo schema di regolamento con allegata planimetria per la dislocazione degli impianti disponendo quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il giorno 23/09/2014;

successivamente il termine di presentazione è stato esteso al 26/09/2014 giusta avviso pubblicato in data 22/09/2014;

in data utile sono pervenute le seguenti osservazioni :

1) Società Vodafone presentata in data 23/09/2014 prot 15011

2) Società Wind presentata in data 26/09/2014 prot 3012

3) Società Telecom presentata in data 09/10/2014 prot 16376

4) Società IIG presentata in data 17/10/2014 prot 17909

5) Comitato cittadini di Mariano presentata in data 26/09/2014 prot. 15312

Che le osservazioni delle soc. Telecom e H3G, benché pervenute oltre il limite fissato, nello spirito di massima partecipazione e collaborazione, sono state in ogni caso valutate ;

Considerato che:

- L'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della valutazione e studio delle osservazioni inviate ha inteso approntare schede riprogettive nelle quali è esplicitato il lavoro svolto con accoglimento e/o diniego delle osservazioni con la dovuta motivazione;
- lo schema di regolamento pubblicato, a fronte delle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale, è stato rimodulato secondo una nuova schema definitiva.

Accertato che il Consiglio Comunale è competente per l'approvazione dei regolamenti comunali in materia urbanistica e quindi al recepimento e alla discussione delle osservazioni presentate alla stessa dello schema regolamentare per l'installazione delle stazioni di telefonia mobile sul territorio comunale;

Per tutto quanto fin qui espresso,

PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE il testo di regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio di Marano di Napoli, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante, il cui testo pubblicato in data 08/09/2014 è stato modificato sulla base delle osservazioni presentate dagli Enti Gestori degli impianti di telefonia mobile e dal Comitato dei cittadini e valutato meritevoli di accoglimento dall'Area Tecnica.


TRASMETTERE il regolamento così come approvato agli Enti Gestori degli impianti di telefonia mobile per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
(Arch. Paola Corallo)



Il Dirigente ed Interim Area Tecnica
(Dott. Brunella Asfaldi)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSIDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E
TELECOMUNICAZIONI RADIODIFFUSIVE E PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Provincia di Napoli
AREA TECNICA - Settore Urbanistica

Principali riferimenti normativi..... pag. 3

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto..... pag. 4
Articolo 2 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali..... pag. 4
Articolo 3 - Definizioni..... pag. 4
Articolo 4 - Prescrizioni e divieti..... pag. 5
Articolo 5 - Commissione Consultiva Comunale..... pag. 6
Articolo 6 - Contribuiti e diritti..... pag. 7
Articolo 7 - Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter isauritorio..... pag. 7
Articolo 8 - Installazione di impianti mobili..... pag. 7
CAPO II - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI
Articolo 9 - Interventi ed adempimenti relativi ad impianti..... pag. 10
Articolo 10 - Riconfigurazione di impianti esistenti..... pag. 10
Articolo 11 - Interventi di risanamento di impianti esistenti..... pag. 10
Articolo 12 - Dismissione - Cessazione di impianto..... pag. 11
Articolo 13 - Inserimento degli impianti nel centro storico..... pag. 11

CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Articolo 14 - Provvedimenti che abilitano l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile..... pag. 12
Articolo 15 - Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma..... pag. 12
Articolo 16 - Modalità e procedure di autorizzazione di nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programmazione..... pag. 12
Articolo 17 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile..... pag. 13
Articolo 18 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti..... pag. 14
Articolo 19 - Procedure per gli interventi di risanamento..... pag. 14
Articolo 20 - Comunicazioni..... pag. 14
Articolo 21 - Messa in esercizio dell'impianto..... pag. 15
CAPO IV - REGIME SANZIONATORIO E NORME FINALI
Articolo 22 - Sanzioni amministrative per violazioni a norme nazionali o regionali..... pag. 15
Articolo 23 - Sanzioni amministrative per violazioni a norme regolamentari..... pag. 15
Articolo 24 - Parere dell'Amministrazione sanitaria..... pag. 16
Articolo 25 - Caratteristica Comunale degli Impianti..... pag. 17
Articolo 26 - Obblighi e compatibilità generali..... pag. 17
Articolo 27 - Vigilanza e controllo..... pag. 17
Articolo 28 - Risorse..... pag. 17
Articolo 29 - Disposizioni generali e transitorie..... pag. 18

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966 n. 1214 - "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
- Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 615 - "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".
- Legge 1 luglio 1998 n. 189 - "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali".
- Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 - "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- Legge Regione Campania 24 novembre 2001 n. 14 - "Tirata legislativa concernente la popolazione della esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleselezione".
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202 - "Linea Guida per l'applicazione della L.R. Campania n. 14/2001".
- Decreto del Presidente del Consiglio del 8 luglio 2003 - "Trasazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz".
- Decreto legge 14 novembre 2003 n. 259 - "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- Decreto legge 14 novembre 2003 n. 315 - "Disposizioni urgenti in tema di esposizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica".
- Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 - "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" art. 34: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche.

Al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico, pur ravvisando la necessità di coprire l'intero territorio del Comune di Marano di Napoli con servizi di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, mantenendo la conformità alle normative vigenti in materia, si redige il seguente Regolamento coordinato con il Piano degli insediamenti di impianti di telecomunicazione e della Rete di Monitoraggio Ambientale.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Regolamento si occupa unitamente al Piano degli insediamenti di impianti di telecomunicazione e della Rete di Monitoraggio Ambientale (che nel seguito si chiamerà P.L. 1.1.) di disciplinare il corretto insediamento di impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e per quanto applicabili, risultano prescrittive anche per impianti già esistenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali.

Costituisce ambito di applicazione del presente Regolamento l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz, come previsto dal D.M. 381/98, al seguito denominati "impianti".

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli impianti fissi e mobili sia di telefonia mobile e per quanto compatibili, anche agli impianti di telecomunicazioni radiotelevisive ed in particolare:

1. Emittenti radiofoniche;
2. Emittenti televisive;
3. Telefonia mobile;
4. Ponti radio.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati del radiogrammi, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, alle apparecchiature per uso domestico ed individuale per le quali resta ferma la disciplina di cui agli art. n. 2, n. 4 e n. 12 della Legge n. 362/2001, e per tutti gli impianti operanti nel campo delle basse frequenze (fino a 30 Hz).

L'utilizzo delle radiofrequenze, determinando un possibile inquinamento elettromagnetico dell'ambiente, deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana.

La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel definire prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbano e l'etere degli impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, salvaguardando la funzionalità della rete, facendo riferimento a:

1. salvaguardia della popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici; l'Amministrazione Comunale attua questo principio assicurando che in tutto il territorio comunale non siano mai superati i limiti imposti dalla legge;

2. rispetto e conservazione del paesaggio: l'Amministrazione Comunale permette l'installazione degli impianti che siano compatibili con le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia e tengano conto delle esigenze archeologiche monumentali e paesaggistiche del territorio;

3. pianificazione degli impianti da dislocare sul territorio: l'Amministrazione Comunale programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, ambientale, architettonico e storico-artistico;

4. garanzia di partecipazione di operatori vari: l'Amministrazione Comunale promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti; è vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciate dal Comune, inoltre, l'Amministrazione Comunale incentiva il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i competitori;

5. chiarezza e corretta partecipazione ed informazione alla popolazione in merito ai risultati delle verifiche periodiche effettuate e alle procedure autorizzative avviate.

Per il conseguimento degli obiettivi generali il presente Regolamento ed il P.L.L.T. stabiliscono criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e al vincolo sull'uso del territorio;

b) ai fini della razionalizzazione degli impianti e del vincolo all'uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Mirano attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

b.1) l'offerta in disponibilità, secondo le modalità di locazione stabilite da apposita delibera, di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione;

b.2) la condivisione "in co-siting" degli impianti già esistenti laddove esistono le adeguate possibilità tecniche di gestione degli impianti verificate da parte degli operatori;

b.3) ricerca di accordi con i soggetti interessati per poter usufruire di spazi privati ad uso pubblico (quali, per esempio) le aree di parcheggio);

c) ai fini di conseguire una maggior informazione e coinvolgimento dei cittadini il Comune si avvale anche del supporto dei comitati appositamente costituiti ed accreditati presso l'Ente per le attività di comunicazione alla popolazione relativamente alla fase di autorizzazione di impianti e degli esiti dell'attività istruttoria ed in generale alla programmazione in materia sul territorio comunale;

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumano le definizioni contenute nella legge n. 36/2001.

Si intende inoltre:

Impianto di teleselezione per la telefonia mobile: sistema di teleselezione per la telefonia mobile, costituito da antenne o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 3800 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strumenti di contenimento (shepher - cabinet outdoor) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di teleselezione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili;

per impianto fissa si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, degli apparati di trasmissione e dell'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema delle antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un supporto di sostegno. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e i materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei. In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, etc...). Antenne ed apparati di trasmissione possono essere accoppiati in un unico circuito elettronico;

per impianto mobile si intende un impianto collocato su un supporto carrierato mobile, o comunque facilmente rimovibile;

Cesasto degli impianti esistenti (C.I.T.E.): sistema dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile di cui ai precedenti punti 1.2.3 e 4 dell'art. 2 comma 2, installati nel territorio comunale in esercizio oppure impianti autorizzati ma non ancora installati o in esercizio) ed alle relative caratteristiche radioelettriche, complete della documentazione di cui al successivo art. 25, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche, ai fini di un'assoluta validazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti;

radioelettriche di localizzazione di un impianto: si tratta della specifica ubicazione proposta per l'installazione di un apparato per telefonia mobile, identificato mediante estremi catastali, via e numero civico o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Mirano e con la necessaria indicazione delle coordinate GPS.

Area di ricerca: si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
 Osservazione proposta dalla Soc. Telecom Italia Mobile S.p.A.

Programma Annuale delle installazioni fissi per la telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale l'insieme delle proposte, delle autorizzazioni, delle comunicazioni di individuazione di aree di ricerca, relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario.

Il Programma annuale, oltre che sui punualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca. Piano annuale:

Si tratta dell'atto conclusivo, approvato dalla Giunta Comunale, relativo alla previsione di installazioni per l'anno successivo, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dal Concessionario attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle contropartite alle eventuali osservazioni presentate.

Piano di monitoraggio e controllo:

Si tratta del piano di previsione con il quale l'Amministrazione procede periodicamente, in proprio o tramite terzi, a verifiche sulle emissioni elettromagnetiche su tutto il territorio comunale.

Riconfigurazione di un impianto esistente: si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'insediamento di parabole per punti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 3800 MHz ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

Risparmio di un impianto esistente: per interventi di risanamento di impianti esistenti si intendono gli interventi, ivi compresa la delocalizzazione, condotti sugli impianti al fine di ricondurli a conformità in quanto:

- sono stati superati i valori limite, o di attenuazione, del livello di esposizione ai campi elettromagnetici, generati da uno o più impianti, a carico di uno o più ricevitori esposti;

- l'impianto risulta collocato in aree vietate ai sensi del presente regolamento;

Ricevitori esposti:

Si tratta dei siti in corrispondenza di edifici residenziali e non ed aree adibite a permanenza non inferiore a 4 ore al giorno.

Ricevitori sensibili: ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi ricevitori sensibili:

a) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, e le relative aree di pertinenza;

b) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;

c) gli edifici ed aree di valore storico architettonico, monumentale, archeologico o paesaggistico;

Area di pertinenza di ricevitori sensibili: per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edifici di cui alle si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature e/o dispositivi di controllo, e normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Aree all'esente intenzionalmente riciclate: per aree intenzionalmente riciclate si intendono le aree indicate all'art. 4 comma 2 del DPCM 08/07/2003.

P.L.T.T. - Piano di Insediamento Impianti di Telefonia mobile.

E' il documento che contiene:

a. l'analisi della situazione attuale, riferita sia al posizionamento che alle emissioni rilevate;

b. la pianificazione svolta utilizzando le previsioni di sviluppo delle reti fornite dai gestori interessati;

c. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici dello stato di previsione a regime;

d. la valutazione dell'impatto e delle interferenze dei campi elettromagnetici delimitando i siti on-air con i siti in previsione;

e. l'individuazione e indicazione dei siti di proprietà pubblica per l'installazione degli impianti;

f. l'individuazione dei potenziali siti di co-siting per nuovi impianti;

g. l'individuazione delle configurazioni della rete, integrata con i siti on-air, con la valutazione preliminare di impatto elettromagnetico gestore per gestore;

h. l'individuazione di una rete di ricevitori stabili - posizionati nei pressi dei ricevitori esposti - all'interno di ogni cono di emmissione e alla distanza più prossima possibile al bulbo emittente;

Co-siting:

Situa la condizione tra più operatori delle strutture su cui sono installati gli apparati di ricezione di trasmissione dei gestori

Commissione consultiva comunale

Si tratta della commissione permanente istituita dall'amministrazione comunale con funzione consultiva, propositiva e informativa circa la programmazione del settore.

6

L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione di eventuali rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche ed alla infrastrutturazione del territorio comunale.

In tale prospettiva, il Comune adotta il Piano degli Insediamenti di Impianti di Telecomunicazione e della Rete di Monitoraggio Ambientale, basato sui principi che di seguito si riportano, al fine di pianificare e programmare lo sviluppo della rete di impianti di telefonia mobile e garantire la presenza di ciascun operatore presente sul territorio con le esigenze di minimizzazione dei rischi per la salute umana che potrebbero derivare dalla rete di impianti presenti sul territorio.

Il P.L.I.T., sviluppo garantendo ampia partecipazione agli enti gestori di telefonia mobile e comitati di cittadini accreditati al Comune, individua le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti di sviluppo della rete di ciascun operatore, che saranno di norma aree edo edifici pubblici e che perseguitano l'obiettivo di ottimizzare le esposizioni alla popolazione residente. Le concessioni di aree o immobili comunali previste all'interno del P.L.I.T. saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale, stabilito con delibera di Giunta Comunale che sarà destinato a campagne di controllo e divulgative.

In ogni caso a fronte di richieste di installazione di impianti al di fuori delle previsioni del P.L.I.T. in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture edo servizi ad elevata intensità di uso, nonché dalla sussistenza di particolari interessi storico-artistici e paesistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto a comprovate esigenze tecniche dei gestori del servizio.

Tale consultazione sarà effettuata di concerto con la Commissione Consultiva nell'ambito e nei tempi del procedimento autorizzativo previsto dalla legge.

Il Comune impone ai gestori il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale. Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturati tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed estetico. Saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza ed l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comportano l'obbligo delle procedure di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Ogni modifica da apportare agli impianti già assenti deve essere preventivamente comunicata dal gestore all'Ufficio Tecnico Comunale. Per l'installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottati, nel rispetto dei limiti di emissioni, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l'ordinaria distribuzione degli impianti. L'Ufficio Tecnico Comunale promuove la condivisione degli impianti anche mediante conferenze di servizio con i gestori interessati.

In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Per l'attuazione dell'installazione di impianti sui ricevitori sensibili di cui all'art. 3 e relative aree di pertinenza, l'Amministrazione comunale entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento nelle sedi competenti di:

a. Individua l'ufficio al quale affidare le funzioni di controllo, monitoraggio e verifica degli impianti di cui al comma 2 art. 2) e del rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e di quelli dichiarati dai gestori in fase istruttoria.

b. Realizza ed approva, secondo i principi stabiliti dalla norma generale, e garantendo le esigenze tecniche di formazione e funzionalità delle reti di realizzare il P.L.I.T., e redige e rende tribuite il C.I.T.E.

L'amministrazione comunale entro 18 mesi dall'approvazione del presente regolamento nelle sedi competenti, rende operativa la rete stabile di monitoraggio ambientale (R.M.A.) di cui al precedente art.3).

L'amministrazione comunale, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, redige un piano di monitoraggio e controllo con il quale periodicamente vengono rilevati i livelli di emissione elettronica sul territorio comunale. I controlli sono finalizzati con la partita di bilancio di cui all'art.28) del presente regolamento. L'amministrazione comunale sottopone al preventivo parere, ancorché non vincolante, della commissione consultiva comunale, l'atto di cessione delle aree e/o e degli impianti comunali presso cui saranno installati gli impianti.

E' fatto obbligo ai gestori di indicare, per ogni istanza di autorizzazione i dati di emissione, quali potenza, direzionalità e inclinazione dei settori circolari di emissione, posizione e altezza dell'antenna e valutazione delle emissioni sui siti ricevitori esposti in prossimità dell'impianto in forma analitica e intelligibile, sia per impianti mobili, sia fissi, anche su supporto digitale.

E' fatto obbligo ai gestori di utilizzare tra le tecnologie e i materiali disponibili sempre quelle che a parità di prestazione ed efficacia risultino essere le meno impattanti dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche. E' fatto obbligo ai gestori preventivamente alla richiesta di nuove istanze di autorizzazione per l'installazione e sperimentare tutte le verifiche relative ad esigenze tecniche di formazione e funzionalità della rete volte ad individuare soluzioni di coesistenza, ove possibile, delle proprie infrastrutture, facendo per questa attività riferimento al P.L.I.T. opportunamente previsto dall'amministrazione comunale.

E' fatto obbligo ai gestori che richiedano una deroga per la realizzazione di impianti non previsti nel P.L.I.T. - e che quindi essi stessi hanno indicato nell'amministrazione comunale - a motivare con parere in tecnica - impiantistico gravi ed eccezionali urienze legate alla necessità di garantire la funzionalità e la formazione della propria rete, o i motivi che ne hanno modificato le previsioni al fine di consentire un rapido adeguamento del P.L.I.T. da parte dell'ufficio dell'amministrazione comunale.

E' fatto obbligo ai gestori di mantenere le aree di installazione dei siti in perfetto stato di manutenzione, e accessibili al personale dell'amministrazione comunale per i controlli.

E' fatto obbligo ai gestori di comunicare ogni attività di cessione all'amministrazione comunale al fine di aggiornare il C.I.T.E. di cui al successivo art.25).

E' fatto obbligo ai gestori di contenere le emissioni prodotte dagli impianti entro i valori dichiarati in fase istruttoria. E' fatto obbligo ai gestori di apporare modifiche agli impianti, senza preventiva comunicazione all'ufficio competente designato dall'amministrazione comunale, il quale provvederà a mantenere aggiornato con gli interventi compiuti il C.I.T.E.

Il divieto di cui al comma 1 di installazione di stazioni radio base sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale definiti all'art. 3, c. 1 lett. H) non riguarda gli eventuali impianti microcellulari da collocare sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l'inserimento degli apparati all'interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.

Art. 5 - Commissione Consultiva Comunale

È istituita la Commissione Consultiva Comunale sulle emissioni elettromagnetiche.

La stessa sarà composta dal Dirigente dell'Area Tecnica o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante di ciascun gestore degli impianti, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio e da un rappresentante designato da ciascun comitato cittadino interessato alla questione che ne faccia richiesta. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di un esperto tecnico nominato dal Comune. Potranno essere scritte le Associazioni che ne faranno espressamente richiesta. Non è dovuto alcun compenso ai componenti della predetta Commissione.

La Commissione avrà funzione consultiva e propositiva in relazione alla programmazione di settore ed interverrà nei procedimenti relativi a ciascun autorizzazione richiesta sul territorio, al fine di:

Tutte le comunicazioni e le richieste relative alle attività della Commissione Consultiva possono essere effettuate anche a mezzo p.e.c. Le associazioni di cittadini e i comitati possono costituirsi mediante semplice comunicazione da indirizzare al presidente della Commissione, nella quale riportano le generalità dei delegati a firma del legale rappresentante dell'associazione o del comitato. La Commissione espone un parere preventivo sulle concessioni in locazione delle aree comunali sulle quali saranno installati impianti di trasmissione.

Art. 6 - Contributi e diritti

Per ogni istanza di autorizzazione sono da corrispondere i diritti di segreteria e di istruttoria determinati in € 200,00 per i diritti di segreteria e in € 516,00 per i diritti di istruttoria. I diritti delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Vi è inoltre da corrispondere, se dovuto, il contributo di costruzione calcolato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio

Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti a quanto previsto nel D. Lgs n. 259 del 01.08.2003. La documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da quella su supporto informatico (preferibilmente CD) che porti con programmi compatibili al sistema Windows e recare la precisa localizzazione sulla planimetria del territorio di Marino di Napoli compatibile al software Arcpad.

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di teleselezione mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile - awa, edificio preesistente, impianto, - su cui si intende realizzare l'installazione.

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto
 a.1) Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
 a.2) Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;

a.3) Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 a.4) Cartografia aggiornata in scala 1:1000, che comprenda tutto il territorio nel raggio di azione dell'impianto e indichi tutti i fabbricati presenti in un raggio di 100m dalla stazione radio base, individuata con le rispettive direzioni di puntamento relative arce di pertinenza;

a.5) Relazione tecnica dell'intervento, con i seguenti contenuti:
 f) descrizione sintetica dell'intervento;
 f) riepilogo delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto;
 f) indicazione dei valori di campo elettrico generati in corrispondenza degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;

f) descrizione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.
 Inoltre, per aneddoti da installare su edifici:
 a.6) Planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, con data del prospetto verticale e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;

a.7) Dichiarazione relativa alla natura della copertura con riferimento al fatto che sia costituita o no da materiali in cemento-ammanto.

Quarta l'impianto sia proposto in area assoggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.142 del D.lgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ma non vietata ai sensi dell'art. 5 comma 3), il gestore dovrà inoltre allegare:

a.8) Documentazione prevista ai sensi di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Marino entro i termini previsti dal D.lgs. 42/2004 costituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

a.9) Parere favorevole all'installazione emesso dall'ARPAV.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune.
Qualsiasi modifica o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento istruttorio.

Il responsabile del procedimento informa la Commissione Consultiva di tale richiesta di interazione, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta medesima ed informa, altresì, la Commissione dell'avvenuta interazione entro l'ulteriore termine di 10 giorni.

Il Responsabile del procedimento può richiedere, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza.

L'abitazione ad intervento di cui al precedente comma 1 lettera d) si intende comunque ed in tutti i casi alienata fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo.
Non sarà comunque possibile escludere dalla pubblicizzazione il progetto architettonico della stazione radio base e le stime circa i livelli di campo elettrico generati dall'impianto.

Al fine della tutela della segretezza dei dati industriali il gestore può organizzare gli elaborati di progetto in più fascicoli, in modo da mantenere separati i dati per i quali può eventualmente richiedere, formalmente, l'esonero dalla pubblicizzazione.

considerato che l'atto per la concessione del sito viene perfezionato.
contabilmente stabile di tale disponibilità. Nel caso l'installazione sia prevista su area immobiliare di proprietà comunale, in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata

atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico - proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha in disponibilità dell'immobile, porzione

d) titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile. Il Concessionario interessato alla richiesta di asservimento del progetto sulla conformità del progetto alla normativa vigente;
contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

b.7) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali primari di irradiazione;
b.6) valutazione stimata del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai loro personali di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

b.5) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del potenza irradiata, formalizzata ad interventi di almeno 2 gradi;
b.4) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante concordati dell'attenuazione in dB della divisione di puntamento;

b.3) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato per ogni altezza del centro cliente per ogni cella; guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale fili (elettrico ed meccanico);

b.2) scheda tecnica dell'impianto, con indicare il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti.
b.1) banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione stimata;

a.10) licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto.
a.11) Ricevuta di attestazione di versamento per diritti di istruttoria e per diritti di segreteria;
a.12) Atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto, a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea garanzia fiduciosa.

Nel caso di installazione di una nuova antenna ove siano già presenti impianti campi elettromagnetici è necessaria una verifica tecnica preliminare che attesti il contenimento delle emissioni locali entro i valori definiti dalla normativa vigente.

L'eventuale cessione dell'impianto deve essere comunicata alle competenti Autorità.

Gli impianti preesistenti dovranno adeguarsi alla normativa vigente entro i termini in vigore del presente Regolamento.

Art. 8 - Installazione di impianti mobili

La procedura per l'installazione di un impianto mobile prende avvio dalla comunicazione, da parte del gestore, di tale installazione. La realizzazione di impianti mobili è consentita unicamente per scopi per i quali le esigenze di seguito elencate, qualora l'impianto venga comunicato senza che sussistano i dovuti presupposti, la comunicazione viene respinta.

L'installazione di un impianto mobile:

- a servizio di manifestazioni temporanee; in tale ipotesi lo stazionamento è consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per scopi per i quali, in particolare i periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da decontaminare, su richiesta del Comune;
- nel caso di disinstallazione temporanea di un impianto esistente per consentire la realizzazione di un costing.

È inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all'art. 4.

Gli impianti mobili posizionati stabilmente sul territorio, ed utilizzate come stazioni fisse, sottostanno agli stessi obblighi degli impianti fissi in ordine alle comunicazioni di previsione per consentire il corretto approntamento del

Programma annuale, per formazione, revisione e modifica del P.L.T.

La documentazione da allegare per l'acquisizione degli assenti e pareri finalizzati all'installazione di un impianto mobile è la seguente:

a) documentazione da presentare in Comune;

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, con data dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;

- parere favorevole dell'ARPAV;

b) documentazione da presentare in ARPAV;

b.1) Caratteristiche del sito;

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;

- Allineamento e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

- Categorie aggiornate in scala 1:1000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 100 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

b.2) Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;

- potenza massima fornita al conduttore d'antenna per trasmettitore per cella o, in alternativa, potenza compressiva massima per ogni sistema implementato, per ogni direzione di puntamento;

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante correlati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, fornita ad intervalli di almeno 2 gradi;

- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

- valutazione strutturale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleselezione/telecomunicazione; - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

CAPITOLO II - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 9 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:

- a) la riconfigurazione;
- b) il risanamento con o senza delocalizzazione;
- c) la dismissione o cessazione.

Tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione, sostituzione e dismissione devono essere comunicati al competente ufficio in

maniera tale che venga approntato il C.L.T.M. ed il P.L.T.M.

Dopo ogni intervento sugli impianti deve essere rilasciata idonea certificazione di conformità degli impianti redatta da tecnico competente in ambito radio elettrico.

Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Riconfigurazioni di impianti esistenti

Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento del fattore di irradianza (riguardanti cioè altezza, sezioni e spaziosi del singoli elementi e della stazione) sono oggetto di procedimento ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche⁶, di comunicazione al Comune e all'ARPA.

Comuni 2 e 3 eliminati.

Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 4 sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree;

Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione del progetto di risanamento, assenza della contenziosa presentata dal presente Regolamento, nonché per gli impianti da risanare in

Art. 11 - Interventi di risanamento di impianti esistenti

Qualora dall'attività di controllo sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di legge in termini di livelli di esposizione al campo elettromagnetico o di ubicazione dell'impianto, ovvero la non conformità alle disposizioni del presente Regolamento, o alle prescrizioni formulate nel titolo abilitativo all'installazione dell'impianto, o ancora la non corrispondenza dell'impianto al progetto depositato, il Comune, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge Quadro 36/2001 e di quanto previsto dal presente Regolamento, notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità, mediante risanamento.

Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi ai limiti di esposizione e valori di attenuazione, ovvero al rispetto delle prescrizioni poste nell'atto che abilita all'installazione/riconfigurazione dell'impianto, ovvero alle prescrizioni del presente regolamento. Devono essere ricondotti a conformità anche gli impianti ubicati su aree destinate a servizi di quartiere o servizi collettivi e quelli per i quali è stata rilevata la carenza dell'Assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica.

⁶ Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante ricognizione e/o delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni in zone vietate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

La procedura di presentazione del Piano e dei singoli progetti di risanamento è disciplinata dal D.M. 381 del 10 settembre 1998.

Qualora dalla formazione del P.L.T. dovesse risultare necessario delocalizzare impianti già esistenti, l'Amministrazione comunale deve offrire al Gestore validi ed idonei siti sostitutivi rispetto agli esistenti garantendo sempre le esigenze tecniche di formazione e funzionalità delle reti. Tale valutazione va effettuata in fase di realizzazione del P.L.T. e vanno incentivate le delocalizzazioni ritenute opportune.

Art. 12 - Dismissione - cessazione di impianti

La dismissione degli impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di comunicazione da parte del concessionario, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'attuazione dell'intervento, indicando la data presunta dell'intervento. Con la comunicazione il concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende avviarsi a procedere alla riduzione in pristino del sito, - sia relativi a proprietà privata, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

Il Comune si pronuncia sui termini e modalità di cui al comma 1, approvando quanto proposto ovvero prescrivendo eventuali interventi integrativi. In caso di mancato pronunciamento entro i termini di cui al comma 1 il progetto di dismissione si intende accettato.

La dismissione di un impianto di debole potenza e ridotte dimensioni deve essere notificata contestualmente all'intervento stesso.

Art. 13 - Inserimento degli impianti nel centro storico.

Gli ambiti territoriali costituiti dal centro storico identificato nel vigente Piano Regolatore Generale come zone A1 e A2, e pertinenziate nel P.L.T., sono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò comporta, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi, l'esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti.

Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura dell'area di cui si tratta sono possibili unicamente le seguenti categorie di interventi:

- realizzazione di impianti a microcella o altre soluzioni tecnologiche innovative, diverse dalle installazioni tradizionali, ove influenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengono inserite;
- riabilitazione delle installazioni esistenti su edifici comunque non assoggettati a vincoli architettonici con eventuale potenziamento finalizzato al co-siting coi concessionari attualmente esclusi, purché l'operazione non comporti un significativo aggravio dell'impatto visivo della struttura ferma restando comunque l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo;
- realizzazione di nuove installazioni interessando esclusivamente edifici derivanti da demolizione o ricostruzione o integrazione strutturale intervenute in epoca post-bellica, purché ad impatto visivo non apprezzabile, con ciò intendendosi l'assenza di percezione visiva dal piano stradale, anche in questo caso dovendosi privilegiare il co-siting o in ogni caso il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio, ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo.

Non sono in ogni caso ammessi vari tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e ferracci, se comportano percezione visiva dei manufatti dalle vie/piazze e luoghi pubblici circostanti.

CAPITOLO III - REGIALE AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art.14 - Provvedimenti che abilitano l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile
L'installazione di nuovi impianti fissi per telefonia mobile sono disciplinati da quanto prescritto dal D.Lgs n. 259 del 01.08.2003.

Al sensi del D.Lgs. 259/2003, le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
L'autorizzazione ha validità fin tanto che il gestore ha la disponibilità dell'immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni.
Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata. In tal caso, se disponibili, il Comune potrà indicare aree pubbliche in cui l'installazione possa essere ricalcolata.
La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'immediata decadenza di ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto.

Art. 15 - Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

Il Programma annuale di cui all'art. 3 viene presentato, di norma, entro il 30 settembre¹⁹ di ogni anno all'Amministrazione. Il Programma annuale di cui all'art. 3 è soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, al fine di valutare se i progetti previsti possono avere un impatto significativo sull'ambiente.
A carico del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia deve essere prodotta la seguente documentazione:
• Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, redatto sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 152/2006;
• Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata e sul supporto informatizzato (formato o indicato dal Comune, del formato interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;
• Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, ed estremi di identificazione catastale.
Per il soddisfacimento di una medesima esigenza del servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinte da numero progressivo in ordine di priorità al fine di agevolare l'individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.
In corrispondenza di ogni area di ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
• tipologia dell'impianto da realizzare (sezione di stazione base, porte radio etc.), caratteristiche di massima e, ove disponibili, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
• potenza prevista dell'impianto;
• intervallo di frequenze di trasmissione.
Erase eliminata.
Quotora il provvedimento di verifica di cui al precedente comma 2 disponga l'assoggettabilità del Programma annuale a VAS, sono seguite le procedure indicate negli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006.
Quotora il provvedimento di verifica di cui al precedente comma 2 disponga l'assoggettabilità del Programma annuale a VAS, sono seguite le procedure indicate negli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006.
Quotora il provvedimento di verifica di cui al precedente comma 2 abbia escluso l'assoggettabilità a VAS del Programma annuale, l'ufficio comunale competente provvede ad un'azione di armonizzazione delle proposte mediante la pubblicazione e deposito del Programma stesso; la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito, ad esclusione degli eventuali dati tecnici per i quali i concessionari abbiano formalmente richiesto l'esclusione dalla pubblicazione, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line del Comune per 9

¹⁹ Osservazione proposta dal Comune per la metà di San Rocco.
⁹ Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
¹¹ Osservazione proposta dalla Soc. H3G S.p.A.

un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale è consentito prendere visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune.
Entro una settimana dal deposito l'ufficio competente trasmette il programma alla Commissione Consultiva Comunale per le attività di competenza, allegando le cartogreffe relative all'inquadramento, nel territorio comunale, degli interventi proposti ed una copia aggiornata del catasto impianti ed una relazione istruttoria di coerenza col P.L.I.T. e di coordinamento tra le varie proposte dei gestori.

I titolari di interessi pubblici e privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro le termine di trenta giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del programma e/o delle previste localizzazioni puntuali.
Laddove gli impianti siano localizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l'approvazione del programma relativamente a quello specifico impianto resta comunque subordinata alla autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa vigente e da richiedersi al momento del rilascio dell'atto abilitativo di cui agli artt. 86, 87 e 87 bis del Codice Telecomunicazioni. Il Comune inoltra quindi la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPAC per l'acquisizione del parere integrato sugli aspetti ambientali e sanitari e formula quindi il parere di compatibilità urbanistica acquisito dal Settore Urbanistica in merito all'impatto dell'installazione sul territorio.
Il Settore Urbanistica esprime parere sulla compatibilità col paesaggio urbano per le nuove installazioni proposte nonché su edifici o loro pertinenze ubicati in ambito urbano.
Il programma è approvato con atto della Giunta Comunale, entro 120 giorni dalla presentazione al Comune, il complessivo delle convalidazioni alle eventuali osservazioni presentate con l'approvazione dell'atto deliberativo, il programma, emendato degli impianti incompatibili ai sensi del presente Regolamento, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell'art. 3, L. n. 47/92, provvederà di conseguenza ad aggiornare il P.L.I.T. coerentemente ai Piani Annuali approvati.

L'ufficio competente rilascia le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal programma ad intervenuta esecutività del provvedimento relativo all'approvazione del programma annuale, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio come lo sono rilasciati, quando dovuti, anche per la telefonia mobile.
Art. 16 - Modalità e procedure di autorizzazione di nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma Annuale.
Le domande di autorizzazione relative all'installazione degli impianti non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 7, vengono presentate al Settore Urbanistica che ne accetta la completezza formale.
Al fine della valutazione integrata delle proposte, sia relativamente agli aspetti ambientali-sanitari che urbanistici, al di fuori della programmazione annuale, ciascun gestore può presentare le richieste di autorizzazione all'installazione di nuovi siti puntuali al massimo UNA volta, nel periodo compreso tra la data di approvazione del Piano relativo all'anno in corso e la data stabilita per la presentazione del Programma relativo all'anno successivo.
Il vicario presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

Art.17 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile
Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile il Concessionario, fermi restando i divieti di cui all'art.4 deve depositare comunicazione del proprio progetto al Comune con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:
12 Osservazione proposta dal Comitato per la tutela di San Rocco.
13 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
14 Osservazione proposta dalla Soc. H3G S.p.A.
15 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
16 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.

La documentazione e le informazioni di cui all'art. 7:
• il parere dell'ARPA, favorevole che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura, previa conferme
dall'ente direttamente incaricato agli Organi predefiniti, sulla base della documentazione tecnica;

L'impianto mobile che sia stato installato previa comunicazione, in conformità alla documentazione depositata e alle
eventuali prescrizioni di cui ai pareri ARPA e dell'Amministrazione Comunale, può restare in opera per un arco temporale
non eccedente i quattro mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio.
Decorso tale termine la mancata rimozione dell'impianto mobile si configura come installazione non autorizzata e come tale
soggetta alle sanzioni previste al successivo art. 20.

Comuni 3, 4 e 5 eliminati¹⁷

Art. 18 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

Gli interventi di riconfigurazione sono soggetti ad autorizzazione. E' l'incarico del gestore, nel caso la riconfigurazione sia
finalizzata al completamento della rete di banda larga mobile, avvertirsi della procedura semplificata della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente.^{18 20}

Gli interventi di riconfigurazione che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori
con permanenza di persone oltre le quattro ore né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, sono assoggettati
a comunicazione.

Indipendentemente dal procedimento amministrativo invocato dal gestore, dovrà essere comunque depositata la
documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato, e la stima dei valori di
campo elettrico generati dall'impianto.

La riconfigurazione dell'impianto deve essere attuata nel rispetto del progetto depositato e di tutte le prescrizioni
eventualmente formulate nei pareri assenti rilasciati dagli enti competenti ed in particolare l'ARPA.

Art. 19 - Procedure per gli interventi di risanamento

Gli interventi di risanamento conseguibili tramite riconfigurazione della stazione devono essere presentati allo Sportello
Unico Attività Produttive entro la data indicata nell'atto di affidamento in merito al mancato rispetto dei limiti di esposizione o
valori di attenzione di cui all'art. 6.

A seguito della modifica d'uso dell'area mobile gve è installata la stazione radio base il Comune, affinché verifichi che
non sussistono più le condizioni di compatibilità dell'impianto alle vigenti normative, notifichi al gestore la soprastante
incompatibilità dell'installazione e lo invita ufficialmente a presentarsi, entro un tempo determinato, il progetto di
risanamento dell'impianto mediante delocalizzazione.

Il progetto di risanamento può essere assoggettato ad autorizzazione, ovvero a segnalazione certificata di inizio. Il progetto
di risanamento mediante delocalizzazione deve inoltre indicare i termini temporali entro cui il concessionario intende
effettuare la delocalizzazione dell'impianto nella nuova sede e la disattivazione e lo smantellamento del sito da risanare.

Art. 20 - Comunicazioni

I concessionari sono tenuti a comunicare al Comune ed ad ARPA, entro 30 giorni dall'esecuzione, l'intervento
realizzato nei seguenti interventi:
a) ultimazione delle opere relative all'installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le
delocalizzazioni per risanamento;
b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specifica delle caratteristiche definitivamente nitivate (potenza, canali e litri).

17 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
18 Osservazione proposta dalla Soc. H3G S.p.A.
19 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
20 Osservazione proposta dalla Soc. ITO S.p.A.

e) esecuzione di interventi di riconfigurazione o di risanamento con specificità delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tli).

Alle comunicazioni di cui alle lett. b) e c) deve essere allegata documentazione fotografica, in formato elettronico, relativa all'intervento realizzato.
Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove na le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.
I concessionari sono tenuti a rispondere, entro 60 giorni, alle richieste di chiarimenti in merito ai rispettivi impianti mosse dall'Amministrazione.

Art. 21 - Messa in esercizio dell'impianto

Al termine dei lavori di installazione, il soggetto titolare del titolo edilizio deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita comunicazione di fine lavori, di entrata in esercizio dell'impianto specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui dal D.P.C. 21. 8 luglio 2003, nonché dichiarazione asservata da tecnico abilitato di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

L'Amministrazione si riserva di procedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra di ispezionare l'impianto con un tecnico comunale, un professionista esperto opportunamente incaricato e un funzionario della P.M. In caso di relazione sfavorevole del controllo rispetto intrapresi gli opportuni provvedimenti richiamati nel presente regolamento.^{21 22}

L'impianto potrà essere attivato solo ad avvenuta visita di controllo e previo accertamento di conformità dell'impianto da parte di un professionista esperto incaricato.

CAPO IV - REGIME SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 22 - Sanzioni amministrative per violazioni a norme nazionali o regionali

L'accertamento della violazione alle norme e prescrizioni del presente Regolamento ovvero alle leggi sovraordinate viene effettuato a cura delle autorità abilitate ai controlli in conformità all'art. 6 comma 3.

L'accertamento della violazione sarà contestato nei modi e termini indicati dalle vigenti disposizioni legislative e normative; oltre a ciò, ove previsto, sarà notificato al gestore dell'impianto un atto di diffida, intendendosi con ciò un atto scritto con cui l'Amministrazione invita ufficialmente l'avente diritto a presentarsi, entro un tempo determinato, il progetto per la riconduzione a conformità dell'impianto. Il diffidente provvederà, in caso di omesso rispetto delle prescrizioni, ad irrogare le ulteriori sanzioni previste.

L'accertamento della violazione sarà contestato nei modi e termini indicati dalle vigenti disposizioni legislative e normative e sarà notificato al gestore dell'impianto un atto di diffida, intendendosi con ciò un atto scritto con cui l'Amministrazione invita ufficialmente l'avente diritto a presentarsi, entro un tempo determinato, il progetto per la riconduzione a conformità dell'impianto. Il diffidente provvederà, in caso di omesso rispetto delle prescrizioni, ad irrogare le ulteriori sanzioni previste.

L'atto di diffida sarà formato nei seguenti casi:

a) art. 20 comma 1 lettera a);

b) art. 20 comma 5 lettera b);

c) art. 20 comma 5 lettera c);

d) art. 20 comma 5 lettera e);

e) art. 20 comma 1 lettera c);

f) art. 20 comma 1 lettera e);

g) art. 20 comma 1 lettera f);

h) art. 20 comma 2.

²¹ Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.
²² Osservazione proposta dalla Soc. Telecom Italia Mobile S.p.A.

d) il gestore provveda ad installare o riconfigurare il proprio impianto senza tener conto delle prescrizioni formulate nei paragrafi di assenso rilasciati dall'ARPA e dal Comune;

e) il gestore provveda ad installare un impianto in difformità rispetto al progetto depositato e/o alle prescrizioni e divieti di cui al presente Regolamento;

f) il gestore provveda ad installare un impianto mobile senza aver preventivamente dato, al Comune, comunicazione, dandosi inoltre luogo, qualora l'impianto risultò attivato, alla sanzione accessoria dell'interdizione dall'uso;

g) il gestore provveda ad installare un impianto mobile senza tener conto delle prescrizioni formulate dal Comune nell'ambito dell'istruttoria, dandosi inoltre luogo, qualora l'impianto risultò attivato, alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso;

h) il gestore provveda a riconfigurare un impianto in assenza della preventiva comunicazione;

i) il gestore provveda a riconfigurare un impianto nonostante la pratica di comunicazione sia stata respinta;

j) la riconfigurazione dell'impianto risulti difforme dal progetto depositato o non rispetti le prescrizioni formulate nei paragrafi di assenso.

Si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Nel caso di recidiva di cui al precedente art. 23, l'autorizzazione è revocata.

I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dal Comune sia per la gestione delle attività di controllo sia per un piano informativo rivolto alla cittadinanza.

Art. 24 - Parere dell'Amministrazione sanitaria

Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato all'acquisizione della richiesta di parere all'ARPA, che dovrà essere trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale a cura del richiedente. L'acquisizione e la trasmissione di detto parere condizionano indissolubilmente la possibilità di procedere all'attivazione degli impianti. L'attivazione degli impianti effettuata in assenza del sopraddetto parere viene sanzionata a termini di legge ed obbligatoriamente comunicata alle Anagrafe amministrative e giudiziarie competenti.

Le spese per l'acquisizione del parere sono poste a carico del gestore.

Consensualmente alla richiesta di parere preventivo, il richiedente provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (MURC) e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta.

Art. 25 - Catasto Comunale degli Impianti

L'Amministrazione Comunale istituisce ed aggiorna il Catasto Comunale degli impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti o di verifiche d'ufficio.

Al fine della formazione e della gestione del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, contenente la specificazione delle caratteristiche radioelettriche degli impianti esistenti ed a farsi nonché individuazione planimetrica dell'impianto redatta secondo la simbologia già utilizzata dal P.L.L.T.

Al fine dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a 6 mesi.

Art. 26 - Obblighi e compatibilità generali

Gli impianti, in tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali in materia e delle vigenti disposizioni normative di settore. Inoltre, tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, l'Amministrazione Comunale impone ai gestori di adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-sting) per garantire la razionale distribuzione degli

24 Osservazione proposta dal Comitato per la tutela di San Ruvo. 25 Osservazione proposta dalla Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A.

impianti e competenza l'impianto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Art. 27 - Vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale che si possono avvalere del supporto di un professionista esperto nel settore.

Tutti gli impianti presenti sul territorio saranno sottoposti a controlli con cadenza almeno semestrale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore (D.P.C.M. 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo collaudo.

Qualora venga rilevato da un singolo cittadino, da un comitato o qualsivoglia associazione interessata, il superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni di un impianto, rilevate mediante idonee apparecchiature edibilmente assistite da un tecnico specializzato, il Comune, a seguito di espresa richiesta provvederà entro 30 giorni dalla segnalazione medesima ad effettuare le opportune misurazioni e le necessarie verifiche. A tali operazioni verrà invitato anche il tecnico che ha segnalato l'anomalia.²⁶

Art. 28 - Risorse

Il bilancio del Comune di Mirano prevede apposito capitolo per la previsione di spese ed entrate, necessario per attuare attività di controllo e di vigilanza, per campagne informative rivolte alla cittadinanza, derivante anche dalle autorizzazioni rilasciate agli Enti Gestori.

Art. 29 - Disposizioni generali e transitorie

Sono escluse in via assoluta decroche esentive ai parametri del campo elettromagnetico fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Frasesi eliminate²⁷

²⁶ Osservazione proposta dal Comitato per la tutela di San Rocco.
²⁷ Osservazione proposta dalla Soc. IRI S.p.A.